



COMUNE DI BRINDISI

Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali

Approvato con Delibera Di C.C. n. 12 del 27/02/2026

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI	5
ART. 1	5
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2	
ENTRATE COMUNALI DISCIPLINATE	5
TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE	5
CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE	5
ART. 3	
STATUTO DEL CONTRIBUENTE	5
ART. 4.....	6
CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE NORME REGOLAMENTARI	6
ART. 5.....	6
PUBBLICITA' E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI	6
ART. 6.....	6
COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE	6
AL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO	6
ART. 7.....	6
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.....	6
ART. 8.....	9
CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI.....	9
ART. 9.....	9
ANNULLABILITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9
ART. 10.....	9
NULLITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	9
ART. 11	
DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO	9
ART. 12.....	10
DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE	10
ART. 13	
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO	10
ART. 14	
INTERPELLO.....	10
ART. 15.....	12
FUNZIONARIO RESPONSABILE PER	12
LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	12
ART. 16.....	13
DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE	13
SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI.....	13
CAPO II - AUTOTUTELA.....	13
ART. 17.....	13

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA	13
ART. 18	
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVO	14
CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	14
ART. 19.....	14
FINALITÀ DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	14
ART. 20.....	14
AMBITO DI APPLICAZIONE	14
ART. 21.....	15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	15
ART. 22.....	15
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER.....	15
LA DEFINIZIONE IN ACCERTAMENTO CON ADESIONE	15
ART. 23.....	16
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	16
ART. 24.....	16
ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	16
ART. 25.....	17
ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A.....	17
COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO.....	17
ART. 26.....	17
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
ART. 27.....	17
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	17
ART. 28.....	18
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	18
ART. 29.....	18
RIDUZIONE DELLA SANZIONE	18
CAPO IV – RAVVEDIMENTO.....	18
ART. 30	
ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E CAUSE OSTATIVE	18
ART. 31	
RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE FINO AL 31.08.2024.....	19
ART. 32	
RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE DAL 01.09.2024	19
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (PATRIMONIALI)	20
ART. 33	
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	20
ART. 34.....	20
RAPPORTI CON I CITTADINI.....	20
TITOLO IV – LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.....	21
ART. 35.....	21
MODALITA' DI RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI.....	21
TITOLO V – L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE	22

ART. 36	
ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE	22
ART. 37	
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA TRIBUTARIA	22
ART. 38	
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA	23
EXTRATRIBUTARIA (PATRIMONIALE)	23
TITOLO VI – DILAZIONE, RIMBORSO, COMPENSAZIONE	23
ART. 39	
DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO	23
ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	23
ART. 40	
DILAZIONE DEI DEBITI DI NATURA EXTRATRIBUTARIA	24
ART. 41	
RIMBORSI.....	26
ART. 42	
COMPENSAZIONE	26
ART. 43	
INTERESSI	26
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	27
ART. 44	
REGIME DEI DATI ACQUISITI, PRIVACY E RISERVATEZZA	27
ART. 45	
NORME DI RINVIO	27
ART. 46	
ENTRATA IN VIGORE	27

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie (cosiddette patrimoniali), al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27.07.2000, n. 212, come riformato dal D.Lgs. 219/2023 e dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo e delle entrate patrimoniali, o al concessionario, nel caso di affidamento ai soggetti indicati nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti di disciplina dei singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

ENTRATE COMUNALI DISCIPLINATE

1. Le entrate disciplinate dal presente regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale.
2. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
3. Costituiscono entrate extratributarie comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, da servizi pubblici a domanda individuale, da canoni d'uso, da corrispettivi per concessioni di beni, da servizi a carattere produttivo, da oneri concessori, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le sanzioni derivanti dalle violazioni al Codice della Strada.

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 3

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla Legge n. 212/2000 recante lo "Statuto dei diritti del contribuente" nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima legge.

2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della Legge n. 212/2000 e non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.
3. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.

ART. 4

CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

ART. 5

PUBBLICITA' E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - servizio di front office e on line;
2. Presso gli sportelli dell'ufficio comunale che si occupa di tributi è consultabile la copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Brindisi.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

ART. 6

COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. È facoltà dell'interessato presentare documenti idonei a velocizzare la definizione della situazione di interesse.

ART. 7

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, tutti gli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. Restano esclusi dall'obbligo di contraddittorio gli atti di cui all'art 7-bis del D.L. n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti:
 - fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente;

- il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione soggette ad onere dichiarativo assolto dal contribuente.
3. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
 4. Ai fini di cui al comma 3, si considera:
 - automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune;
 - di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione comunale, a prescindere dalla loro fonte di acquisizione;
 - di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
 5. Ai fini dei commi 3 e 4 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali, di mera liquidazione dell'imposta, allorquando la determinazione del dovuto dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione,
 - avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - avvisi di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute, soggette ad onere dichiarativo non assolto;
 - il rigetto delle istanze di rateazione o dilazione di pagamento;
 - i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi ed altri accessori;
 - gli avvisi e i solleciti di pagamento;
 - il ruolo e la cartella di pagamento;
 - gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - il rigetto delle istanze relative all'esercizio dell'autotutela;
 - gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
 6. Per gli atti di cui ai commi 3, 4 e 5 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di

- cui al successivo comma 14.
7. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo. Il fondato pericolo della riscossione si realizza quando il contribuente mette in atto condotte di spoliamento del proprio patrimonio allo scopo di rendere inefficace la riscossione coattiva e/o quando eventi esterni minacciano la solvibilità.
 8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente lo schema di atto secondo modalità idonee a garantirne piena e certa conoscibilità.
 9. Il Comune assegna un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente di presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia.
 10. Ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis del D.Lgs. n. 218/1997, come modificato dal D.Lgs 12.02.2024 n. 13, e del Capo III del presente Regolamento in materia di accertamento con adesione, lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
 11. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse, specificando i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente, come indicato dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000);
 - il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - la possibilità per il contribuente di accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
 - l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
 12. Il responsabile del tributo o suo delegato, nel caso lo ritenga opportuno, può convocare il contribuente, che ha altresì la facoltà di chiedere di essere convocato.
 13. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 14. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di 60 giorni di cui al comma 9. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 15. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 16. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 8
CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

ART. 9
ANNULLABILITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce vizio di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 10
NULLITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

ART. 11
DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, relativamente a ciascun tributo, una sola volta per ogni periodo d'imposta in relazione al medesimo oggetto imponibile, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

2. In particolare, nell'ambito dell'attività accertativa, al contribuente non possono essere notificati più avvisi di accertamento afferenti allo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso anno di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento riferiti ad immobili differenti per il medesimo anno d'imposta.
3. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere modificato, integrato o sostituito in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

ART. 12

DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 13

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 14

INTERPELLO

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente Regolamento in attuazione e sulla base dei principi e degli artt. 1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
4. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi

- concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
5. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
 6. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 17 a 19.
 7. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
 8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
 9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
 10. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
 11. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 12. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 13. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 7;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 3;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 12, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
 14. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
 15. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il

termine di cui al comma 14 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

16. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate sul sito istituzionale nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.
17. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
18. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 10, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 14, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 15.
19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
20. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili.
21. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
22. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

ART. 15

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo stesso.
2. Il provvedimento di nomina del funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6, legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione o con il concessionario incaricato nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nella convenzione.
5. Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
6. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del gestore.

ART. 16
DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE
SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

CAPO II - AUTOTUTELA

ART. 17
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. Il funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. Le ipotesi richiamate al comma 1 sono tassative e devono comportare una illegittimità manifesta dell'atto. Dovrà pertanto escludersi l'obbligatorietà dell'autotutela in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
4. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di

avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

5. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera i), decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero decorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito (art. 67 del medesimo decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175).

ART. 18

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVO

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, ai sensi dell'art. 10-quinquies, Legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
3. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera m), decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
4. Si applica il comma 4 dell'articolo precedente.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 19

FINALITÀ DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune di Brindisi, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

ART. 20

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo

applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Il responsabile del procedimento, quindi, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, qualora ravvisi che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

4. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorrerà valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto, non si potrà procedere in tal senso:
5. se la questione verte su una tariffa del tributo la cui applicazione è stabilita dalla legge o dal regolamento;
6. se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
7. Il responsabile del procedimento, per aderire all'accertamento con adesione, deve inoltre tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
8. Il responsabile del procedimento, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
9. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

ART. 21

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

ART. 22

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE IN ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

ART. 23
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Il procedimento è attivato di norma dal responsabile del procedimento con un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica eseguita dal messo comunale, o a mezzo PEC.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito nella lettera di rinvio di cui al successivo comma 5, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
5. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 24
ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ART. 25
ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A
COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 22 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 20.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ART. 26
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

ART. 27
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, ovvero con il versamento dell'importo della prima rata, unitamente alla prestazione della garanzia di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni di cui all'art. 39 del presente Regolamento.
3. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui al precedente art. 26. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, aumentati di un punto percentuale, calcolati dal giorno successivo della data di perfezionamento dell'atto di

adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
5. L'Ufficio Comunale competente acquisiti i documenti di cui al comma precedente, rilascia al Contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

ART. 28

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 29

RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento per omessa o infedele dichiarazione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento), le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione, in quanto è venuta meno la condizione essenziale per averne diritto, e cioè la formulazione dell'istanza di accertamento.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV – RAVVEDIMENTO

ART. 30

ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E CAUSE OSTATIVE

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1992 e successive modificazioni e le cause di esimente nei tributi locali.

2. Il ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto alle sanzioni ordinarie. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base dei giorni di ritardo.
3. Per le violazioni commesse per omesso/parziale/tardivo versamento:
 - fino al 31.08.2024 la misura della sanzione è pari al 30%;
 - dal 01.09.2024 la misura della sanzione è pari al 25%.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente (in unica soluzione) alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione richiede anche, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, la presentazione di una dichiarazione integrativa che sani le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.
6. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

ART. 31

RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE FINO AL 31.08.2024

1. Il ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omesso/parziale/tardivo versamento d'imposta fino al 31.08.2024 consente la riduzione della sanzione (pari al 30%) nella misura che viene di seguito dettagliata a seconda delle diverse fattispecie:
 - ravvedimento sprint: 0,1% (pari a 1/10 del 1%) giornaliero per ravvedimenti effettuati entro i 14 giorni successivi dalla data di scadenza del versamento;
 - ravvedimento breve: 1,5% (pari a 1/10 del 15%) per ravvedimenti effettuati dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del versamento;
 - ravvedimento medio: 1,67% (pari a 1/9 del 15%) per ravvedimenti effettuati dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno successivo alla data di scadenza del versamento;
 - ravvedimento lungo (entro un anno): 3,75% (pari a 1/8 del 30%) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento;
 - ravvedimento oltre un anno dalla violazione: 4,29% (pari a 1/7 del 30%) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla data di scadenza del versamento;
 - ravvedimento oltre due anni: 5% (pari a 1/6 del 30%) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla data di scadenza del versamento.

ART. 32

RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE DAL 01.09.2024

1. Il ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omesso/parziale/tardivo versamento d'imposta dal 01.09.2024 consente la riduzione della sanzione (pari al 25%) nella misura che viene di seguito dettagliata a seconda delle diverse fattispecie:
 - ravvedimento sprint: 0,083% (pari a 1/10 del 0,83%) giornaliero per ravvedimenti

- effettuati entro i 14 giorni successivi dalla data di scadenza del versamento;
- ravvedimento breve: 1,25% (pari a 1/10 del 12,5%) per ravvedimenti effettuati dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del versamento;
 - ravvedimento medio: 1,39% (pari a 1/9 del 12,5%) per ravvedimenti effettuati dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno successivo alla data di scadenza del versamento;
 - ravvedimento lungo (entro un anno): 3,125% (pari a 1/8 del 25%) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento;
 - ravvedimento oltre un anno dalla violazione: 3,57% (pari a 1/7 del 25%) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla data di scadenza del versamento;
 - ravvedimento oltre due anni: 4,17% (pari a 1/6 del 25%) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla data di scadenza del versamento.

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (PATRIMONIALI)

ART. 33

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie (patrimoniali), i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo di assegnazione di risorse.
2. Il Dirigente o funzionario Responsabile (di seguito “organo gestionale”) deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico dell'utenza.
3. In caso di gestione dell'entrata affidata a terzi esterni al Comune, l'organo gestionale cura i rapporti con l'Agente della riscossione o con il concessionario incaricato nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nella convenzione.
4. L'organo gestionale esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, dell'entrata.
5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi esterni al Comune, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione delle entrate, gli organi gestionali devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del gestore.

ART. 34

RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

TITOLO IV – LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

ART. 35

MODALITA' DI RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie ed extratributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, o da eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento delle attività e della vita familiare del contribuente/utente.
2. I tributi da corrispondere sia in autoliquidazione che a fronte dell'emissione di un avviso di pagamento da parte del Comune sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
 - tramite modello F/24;
 - tramite bollettini postale su conti correnti dedicati;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune o dalla Tesoreria comunale;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione ed applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5-bis del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale.
3. Le entrate extratributarie sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune o dalla Tesoreria comunale;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione ed applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5-bis del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012.
4. È fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, di procedere all'incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che extratributarie (patrimoniali).
5. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 790, L. n. 160/2019, il Comune – al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 446/1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti ad essi intestati e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.
6. Il tesoriere dell'Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'Ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.
7. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento.
8. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.
10. L'ordine di versamento dell'imposta e/o canone mediante strumenti telematici e/o elettronici effettuato dopo la scadenza fissata dai regolamenti e disposizioni per singolo tributo e canone concessorio è sottoposto a sanzione amministrativa nella misura indicata dalla normativa di imposizione.
11. Il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

TITOLO V – L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE

ART. 36

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di controllo e di accertamento delle entrate possono essere effettuate in proprio da parte dell'Ufficio competente, ovvero mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel Piano Esecutivo di Gestione.
3. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la codifica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dall'organo gestionale del servizio/procedimento.
4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in specifici settori di intervento.

ART. 37

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA TRIBUTARIA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

ART. 38
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA
EXTRATRIBUTARIA (PATRIMONIALE)

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine di 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

TITOLO VI – DILAZIONE, RIMBORSO, COMPENSAZIONE

ART. 39
DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO
ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate. Per le somme dovute a seguito di provvedimenti di accertamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle stesse.
2. Le somme complessivamente dovute, per effetto di atti di accertamento notificati al contribuente, possono essere versate anche ratealmente, fermo restando il preventivo pagamento della 1^a rata per poter attivare definitivamente la procedura.
3. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, così determinate in conformità all'art. 1 c. 796 L. 160/2019:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
4. La rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00. La stessa disposizione è valida anche nel caso di rateizzazioni di diversi tributi. Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 70.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, rilasciata da Operatore Finanziario iscritto all'albo a norma dell'art. 107 del TUB, o fidejussione bancaria; tale fidejussione deve coprire l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve essere intestata al Comune di Brindisi.
5. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute, si applicano gli interessi al tasso legale. Il soggetto interessato dovrà inoltrare al Servizio Tributi del Comune apposita istanza, entro e non oltre il termine per la proposizione del ricorso, che dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di accertamento/liquidazione, cartella di pagamento, ecc.).
 - Gli interessi devono essere applicati dalla data di presentazione dell'istanza come disciplinato nell'articolo 43.
7. La dilazione, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo (fino a un massimo di 72 rate), purché non sia intervenuta decadenza dal beneficio.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito;
 - qualora il contribuente abbia verso il comune altri debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio, salvo che lo stesso contribuente non provveda a saldare le vecchie rate non regolarizzate ma scadute alla data di richiesta della nuova rateazione.
11. Il presente articolo si applica a tutte le entrate tributarie anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i limiti imposti da legislazioni specifiche (a titolo di esempi esaustivi):

 - quanto prescritto dall'art. 16 commi 1 e 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 47 della Legge 457/1978 secondo i quali, in caso di assenza di fidejussione, il titolo edilizio potrà essere rilasciato solo dopo la corresponsione totale – ultima rata – di quanto dovuto a titolo di costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione;
 - le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 Testo Unico sugli Appalti in merito alle fidejussioni da rilasciare in sede di concessioni o di anticipo di somme in conto lavori/forniture).

ART. 40

DILAZIONE DEI DEBITI DI NATURA EXTRATRIBUTARIA

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.
2. La rateizzazione può essere concessa solo se comprensiva di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti non ricompresi in rateazione attive.
3. In presenza di rateazioni decadute, al fine di poter richiedere una ulteriore rateazione di atti non ricompresi nella predetta rateazione decaduta è necessario saldare le vecchie rate non regolarizzate ma scadute alla data di richiesta della nuova rateazione.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.

5. Le somme complessivamente dovute possono essere versate anche ratealmente, fermo restando il preventivo pagamento della 1^a rata per poter attivare definitivamente la procedura.
6. L'Amministrazione Comunale può consentire, previo atto formale, la rateizzazione ai sensi dell'art. 1, commi dal 796 al 802 della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 ed in particolare:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
7. La rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00. La stessa disposizione è valida anche nel caso di rateizzazioni di più entrate non aventi natura tributaria. Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 70.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, rilasciata da Operatore Finanziario iscritto all'albo a norma dell'art. 107 del TUB, o fidejussione bancaria; tale fidejussione deve coprire l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve essere intestata al Comune di Brindisi.
8. In ordine alla presentazione di una richiesta di rateizzazione, fino alla risposta formale da parte dell'Amministrazione, il cittadino non decade da alcun diritto e non è sottoposto ad altre sanzioni, rimanendo così sospesa la pratica.
9. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
10. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute, si applicano sempre gli interessi di cui all'art. 43. Il soggetto interessato dovrà inoltrare al Comune di Brindisi apposita istanza che dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito.
11. Gli interessi sono applicati dalla data di presentazione dell'istanza.
12. La dilazione, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo (fino a un massimo di 72 rate), purché non sia intervenuta decadenza dal beneficio.
13. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore può iscrivere, ove ne ricorrano le condizioni, ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
14. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
15. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito;
 - qualora il soggetto interessato abbia verso il comune altri debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il soggetto interessato sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio, salvo quanto previsto al precedente comma 3.
16. Il presente articolo si applica a tutte le entrate non tributarie anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i limiti imposti da legislazioni specifiche (a titolo di esempi esaustivi:

- quanto prescritto dall'art. 16 commi 1 e 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 47 della Legge 457/1978 secondo i quali, in caso di assenza di fidejussione, il titolo edilizio potrà essere rilasciato solo dopo la corresponsione totale – ultima rata – di quanto dovuto a titolo di costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione;
- le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 Testo Unico sugli Appalti in merito alle fidejussioni da rilasciare in sede di concessioni o di anticipo di somme in conto lavori/forniture).

ART. 41 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00 (stesso importo del limite di versamento).
4. Il calcolo degli interessi è disciplinato dal successivo articolo 43.

ART. 42 COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare all'ufficio competente, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti. Rimane in capo all'ufficio comunale la regolazione contabile delle entrate di competenza dei diversi tributi anche rispetto alle differenti annualità di riferimento.

ART. 43 INTERESSI

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, maggiorato di un punto percentuale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44

REGIME DEI DATI ACQUISITI, PRIVACY E RISERVATEZZA

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Brindisi, legale rappresentante il Sindaco pro- tempore, con sede in Piazza Matteotti, 1 - Brindisi. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Brindisi (DPO) sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

ART. 45

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 46

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2026.